

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 3/A-bis

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **COLA**, *per la minoranza*)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(ai sensi dell'articolo 313 del codice penale)

NEI CONFRONTI DI

ANTONIO PAPPALARDO

(deputato nell'XI legislatura)

per il reato di cui all'articolo 81 del codice penale militare di pace
(vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato)

AVANZATA DAL PROCURATORE MILITARE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

Presentata alla Presidenza il 17 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta, nella seduta del 16 ottobre 2001, ha esaminato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Antonio Pappalardo, colonnello dei carabinieri per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative, in seguito a frasi pronunciate dal medesimo nel corso di una trasmissione televisiva e che sono compiutamente riportate sia nella richiesta della procura militare della Repubblica presso il tribunale militare di Padova, sia nella relazione di maggioranza.

Al riguardo espongo quanto segue.

Occorre innanzitutto premettere che l'istituto dell'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale è una condizione di procedibilità, il cui avveramento è rimesso alla parte offesa, similmente a quanto avviene per la querela, nei reati perseguibili a querela. Nel decidere se concedere l'autorizzazione, la Camera vilipesa può svolgere un esame del merito del fatto ad ampio spettro, sia per giudicare se lo ritiene effettivamente offensivo, sia per valutare della fondatezza dell'accusa, sia ancora per decidere del-

l'opportunità di rimuovere la causa d'improcedibilità. Ciò premesso, il delitto previsto e punito dall'articolo 81 del codice penale militare di pace, come del resto anche dall'articolo 290 del codice penale, contempla il fatto di chi con parole ingiuriose offende il decoro e il prestigio (tra l'altro) delle Assemblee legislative o una di queste. Si tratta pertanto di una condotta rivolta a una o a entrambe le Camere in quanto tali e considerate nel loro insieme. Nel caso che ci occupa, invece, le espressioni — invero molto gravi e offensive — sono rivolte a singoli membri del Parlamento o tutt'al più a una parte di esso. L'accusa di vilipendio appare pertanto infondata. Questa valutazione era già stata fatta propria, sia pure a maggioranza, durante l'esame in Giunta nella scorsa legislatura e — se non m'inganno — è quella sostenuta nella deliberazione di diniego del Senato.

Per tali motivi invito l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta e a denegare l'autorizzazione richiesta.

Sergio COLA, *relatore per la minoranza.*